

**“REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”, IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013
N.159**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento il Comune di Medesano disciplina l’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate con la finalità di un uso trasparente delle risorse pubbliche e nel rispetto dei principi di equità, di uniformità e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei requisiti previsti dalla normativa con applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), quale criterio di valutazione della situazione economica di chi ne richieda l’erogazione, ai sensi del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013 emanato in attuazione dei criteri indicati dall’art. 5 del D.L. n. 201 del 06.11.2011 (di seguito semplicemente indicato come DPCM), modificato dall’art. 23 del D. L. n. 95 del 06/07/2012 e del Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 7/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE” e dall’art. 2 sexies della Legge 26 maggio 2016 n. 89.

2. Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono:

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

3. Quanto disposto ha validità sia per le prestazioni erogate dal Comune di Medesano sia per le prestazioni erogate da Enti Gestori di servizi rivolti ad anziani, disabili e non autosufficienti, in regime di accreditamento.

4. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi di cui al comma precedente vengono rivalutate annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. L’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 1 DPCM 159/2013 può stabilire accanto all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari.

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l’ammissione a prestazioni sociali agevolate. Si applica ai seguenti servizi e prestazioni offerte dai soggetti pubblici o anche a servizi accreditati gestiti da altri soggetti. In ogni caso trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell’agevolazione è di esclusiva competenza del Comune.

2. I beneficiari delle prestazioni sociali agevolate soggette all’ISEE sono i cittadini italiani residenti nel Comune di Medesano e, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative regionali, anche i cittadini appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell’art. 41 Testo Unico D. Leg.vo 25/07/1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.):

A) SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

- erogazione di contributi economici (ad es. tutti gli interventi su domanda del cittadino e gli interventi con

progetto sociale individualizzato)

B) SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE

- erogazione di contributi economici per integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali o semiresidenziali
- prestazioni di assistenza domiciliare a favore di anziani, adulti con problematiche socio-sanitarie e disabili
- servizi connessi all'assistenza domiciliare (es. pasti a domicilio, trasporti, telesoccorso, teleassistenza ecc.)

C) SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

- servizi per l'infanzia
- servizi scolastici quali mensa scolastica e trasporto scolastico
- erogazione di contributi per il diritto allo studio

D) SERVIZIO TRIBUTI

- agevolazioni TARI

ART. 3 NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

2. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui agli elenchi A e D dell'art. 2 deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3,4 e 5 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 2 deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM. Esclusivamente per la richiesta contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM.

3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. 4. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.

4. E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno, L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

5. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal mese successivo alla presentazione della nuova DSU. L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

6. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 2 e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali e eventualmente sanitarie sono contenuti nei regolamenti comunali/distrettuali relativi agli stessi servizi e prestazioni.

7. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE.

8. L'erogazione della prestazione e/o la tariffa agevolata restano tuttavia subordinate all'acquisizione da parte dei servizi dell'attestazione ISEE, tramite il sistema informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

9. Il comma precedente trova applicazione anche qualora il cittadino presenti una dichiarazione ISEE provvisoria 'motivata', ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, in attesa di verifica di difformità da parte di INPS e Agenzia delle Entrate.

ART. 4 ASSENZA DI RAPPORTI ECONOMICI ED AFFETTIVI TRA PERSONE, AI FINI ISEE

1. Il servizio sociale informerà i richiedenti le prestazioni sociali agevolate delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 C.C.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

2. L'assenza di rapporti economici affettivi ai fini dell'ISEE sarà attestata dai servizi sociali del Comune che eroga la prestazione, previa apposita istruttoria, nei limiti delle informazioni disponibili e rilevabili, in collaborazione con gli uffici preposti (es. anagrafe, tributi, polizia locale, ecc.), da concludersi con idonea relazione finale.

3. Il responsabile del servizio emanerà apposito provvedimento attestante la condizione di estraneità.

ART. 5 NORME DI RACCORDO PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE

1. Sino alla definizione di un quadro normativo regionale che aggiorni l'art. 49 della L.R. 24/2009 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle prestazioni e ai servizi socio sanitari continua ad essere assicurato prescindendo dalla valutazione delle condizioni economiche. Pertanto non sono applicabili le norme di cui al DPCM 159/2013.

2. Gli utenti dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari. Gli utenti degli stessi servizi non accreditati sostengono la retta determinata dal gestore, anche sulla base di convenzioni con i Comuni.

3. Gli utenti dei servizi residenziali, diurni e domiciliari per disabili contribuiscono al costo dei servizi accreditati sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi socio sanitari, che è riferita alla contribuzione per le sole spese alberghiere (alimentazione, pulizia ambienti riscaldamento).

4. Le predette situazioni non si configurano come accesso a prestazioni sociali agevolate.

ART. 6 NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

ART. 7 CONTROLLI - SANZIONI

1. L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.

2. Le dichiarazioni sono soggette a controllo, ai sensi degli artt.71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, a campione, nella percentuale minima del 5% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

3. Saranno prioritariamente controllate le dichiarazioni che presentano:

- ISEE pari a zero, nel qual caso il dichiarante dovrà precisare le modalità di sussistenza del nucleo familiare;

- canone di affitto superiore al 65% del reddito annuo dichiarato dal nucleo;

4. Saranno inoltre attivati controlli ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- il richiedente presenti un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;

- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

5. Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, ecc.).

6. I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuati:

- mediante ulteriori richieste di atti o documenti intestati ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE quali, a titolo meramente esemplificativo: estratti conti bancari e / o postali, copia del passaporto in corso di validità, assicurazioni RC auto pagate nel corso dell'anno precedente relative a veicoli, moto e motocicli.

- mediante colloquio con il dichiarante: il colloquio è richiesto per giustificare incongruenze fra quanto dichiarato e quanto rilevato nei riscontri nonché la contraddittorietà fra quanto dichiarato e il tenore di vita del nucleo familiare desunto sia dagli atti e dalla documentazione richiesta sia dallo stile di vita adottato dai componenti il nucleo familiare. Del colloquio è redatto apposito verbale.

7. Il Comune si riserva di effettuare:

- segnalazioni alla Guardia di Finanza – al fine di ulteriori accertamenti – delle posizioni ritenute inattendibili, ai sensi art. 4, comma 8, D.Lgs.vo 109/88 e s.m.i.;

- segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

8. In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e, nel caso in cui l'irregolarità fosse rilevata successivamente all'erogazione già avvenuta del beneficio:

- recupera le prestazioni agevolate già erogate fino ad un massimo di 5 anni precedenti;

- applica una sanzione pari al 20% dell'importo del beneficio economico ottenuto con la dichiarazione irregolare, salvo eventuali misure sanzionatorie già previste da normativa specifica.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA

1. Ai sensi art. 11 della Legge 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune per il solo scopo di istruire le istanze prodotte.

2. In particolare saranno rispettate le disposizioni di cui agli artt. 20 e 22 della citata Legge; l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati e incompleti.

ART. 9 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.

2. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2017.

3. Se i beneficiari intendono avvalersi della facoltà di presentare un ISEE corrente, durante il periodo transitorio descritto nei paragrafi precedenti, la DSU viene rilasciata dall'Ente erogante, sulla base dei criteri in vigore precedentemente al DPCM.

4. A partire dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento si intende sostitutivo di qualsiasi disposizione regolamentare in materia.